

## IMPOSTE E TASSE

**Fiscalità del tampone pagato dal datore**

*In mancanza di apposito accordo sindacale o di clausola del regolamento interno, l'inquadramento probabile è come benefit a carico del dipendente. Nuove modalità di controllo del green pass.*

**Tamponi** - Essendo obbligatorio per legge il possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, le spese dei tamponi che il datore di lavoro paga al dipendente non vaccinato non possono essere considerate effettuate nell'interesse esclusivo dell'azienda. Il tampone diventa un **benefit per il dipendente** quando non è oggetto di apposito accordo sindacale oppure recepito dal regolamento aziendale; come tale, deve essere tassato in capo al dipendente. **Verifica green pass** - Il Governo ha predisposto una bozza di Dpcm che prevede nuove regole per la verifica del green pass da parte delle aziende; ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti, è consentita la **verifica asincrona** di un elenco di codici fiscali dei lavoratori. In questo modo, il datore di lavoro inserirà tali codici fiscali e successivamente riceverà l'esito del controllo; è stato eliminato il divieto assoluto di raccogliere dati personali in ambito scolastico e universitario, per raccogliere dati strettamente necessari all'applicazione delle misure sanzionatorie previste e, in ambito lavorativo pubblico e privato, ai fini della verifica datoriale della validità dei green pass. **Richiesta anticipata green pass** - Il D.L. 139/2021 ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di richiedere in anticipo ai lavoratori il mancato possesso di green pass, al fine di organizzare efficacemente il lavoro; la richiesta del datore costituisce un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura come inadempimento, sanzionabile in via disciplinare.